Roma 08.06.2011

Ufficio: DIR/PF
Protocollo: 20110004552/A.G.
DM 18.3.2011 – Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni.
Circolare n.

SS
PDM 1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Defibrillatori semiautomatici esterni:
criteri e modalità per favorirne la diffusione

Riferimenti: Decreto 18 marzo 2011 "*Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2011.

Si segnala che con DM 18 marzo 2011 (cfr all. 1) il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, fissando i criteri per l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010).

In particolare il decreto promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di tali dispositivi medici, in base alle indicazioni contenute nel documento, approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 27.2.2003 "*Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori automatici*", nonché agli ulteriori criteri e modalità descritti nel medesimo decreto.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Al riguardo si evidenzia che il decreto in oggetto, nell'individuare i criteri per la distribuzione dei defibrillatori ed i luoghi in cui le Regioni dovranno valutare l'opportunità di collocare tali dispositivi, indica espressamente le farmacie quali punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio, in ragione dell'alta affluenza di persone e della capillare diffusione sul territorio. Ciò conformemente a quanto disposto dal DM 16.12.2011, concernente le prestazioni autoanalitiche erogabili in farmacia, in base al quale i dispositivi semiautomatici per la defibrillazione sono utilizzabili presso le farmacie, nel rispetto della normativa in materia (legge 120/2001).

I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di allertamento del 118.

Per quanto riguarda la formazione, di cui deve essere in possesso il personale abilitato ad utilizzare il defibrillatore, si segnala che il decreto in oggetto menziona i centri di formazione accreditati (da Regioni e Province autonome) degli Ordini professionali sanitari tra le strutture a cui può essere affidata la realizzazione dei relativi corsi.

E' stato inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome predispongano piani di comunicazione per sensibilizzare la popolazione alle potenzialità e all'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

All.1